

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 4^a Commissione permanente (Difesa), il 16 ottobre 2002, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 585 d'iniziativa dei senatori Nieddu, Stanisci, Forcieri, Angius e Pascarella; n. 594 d'iniziativa dei senatori Palombo, Semeraro, Minardo, Firrarello e Archiutti, e modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato nella misura

di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

3. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'IHO, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato nella misura di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. A decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscriverne in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a 12.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE